



AII. "A"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI NEI MESI DI LUGLIO 2022, 2023 E 2024.

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Obiettivi dell'intervento e descrizione dei servizi

Art. 3 – Durata dell'appalto

Art. 4 – Contenuto delle prestazioni

Art. 5 – Personale

Art. 6 – Requisiti professionali del personale

Art. 7 - Servizi a cura del Comune

Art. 8 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Art. 9 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 10 - Valore dell'appalto

Art. 11 – Sospensione del servizio

Art. 12 - Controlli e verifiche

Art. 13 – Revoca del servizio – ipotesi di risoluzione del contratto

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Art. 15 – Modalità di pagamento – cessione del credito

Art. 16 – Spese contrattuali

Art. 17 – Penali

Art. 18 – Controversie

Art. 19 - Rinvio



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Centro Estivo, per bambini dai 3 ai 5 anni, nella forma e nella configurazione specificata negli articoli successivi, da tenersi presso una Scuola dell'Infanzia ubicata nel Comune di Monsummano Terme.

Art. 2 – Obiettivi dell'intervento e descrizione dei servizi

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di rispondere ai bisogni delle famiglie durante il periodo di interruzione delle attività didattiche creando un servizio educativo e ricreativo per il tempo libero.

Si richiede l'offerta per la realizzazione di n. 1 Centro estivo per bambini dai 3 ai 5 anni.

Il servizio decorre dal momento della sua aggiudicazione e comprende oltre all'effettivo svolgimento delle attività programmate nel rispetto del calendario di cui al successivo art. 3 anche

- Incontri front office tra i Referenti dell'Amministrazione Comunale e gli operatori individuati dal soggetto proponente;
- presentazione dell'iniziativa e degli operatori alle famiglie.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il centro estivo viene realizzato nel mese di Luglio 2022, 2023 e 2024 per un periodo di 20 giorni di servizio.

In particolare sono previsti due periodi della durata di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì, secondo le seguenti modalità:

LUGLIO 2022

1° periodo dal 4 al 15 luglio 2022

2° periodo dal 18 al 29 luglio 2022

LUGLIO 2023

1° periodo dal 3 al 14 luglio 2023

2° periodo dal 17 al 28 luglio 2023

LUGLIO 2024

1° periodo dal 1° al 12 luglio 2024

2° periodo dal 15 al 26 luglio 2024

In casi eccezionali da concordare potranno essere previste suddivisioni diverse dell'attività.



La durata giornaliera del servizio è distinta come segue: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 con merenda.

La sede è una Scuola dell'Infanzia del Comune di Monsummano Terme.

Numero dei partecipanti

L'attività sarà rivolta ad un numero massimo di 75/80 bambini di età compresa tra i 3 anni ed i 5 anni, residenti nel Comune di Monsummano Terme e nei Comuni della Valdinievole.

Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune di Monsummano Terme.

Sarà possibile determinare il numero dei partecipanti al Centro Estivo soltanto al termine del periodo delle iscrizioni.

Art. 4 – Contenuto delle prestazioni.

Dovrà essere prevista la figura di un coordinatore con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dell'attività del Centro estivo, **con esperienza biennale** di organizzazione di attività di tempo libero.

Il soggetto affidatario dovrà fornire alla ditta produttrice delle merende le presenze giornaliere al fine di consentire l'erogazione e la consegna degli stessi.

Dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile l'elenco giornaliero delle presenze degli alunni su appositi stampati forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

All'interno del centro i bambini dovranno essere suddivisi in gruppi secondo i seguenti parametri:

- il rapporto numerico educatore/bambino deve essere di 1 a 14.

Ai portatori di handicap sarà assicurato dalla Società della Salute della Valdinievole il rapporto di 1 a 1 se necessario.

I partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto contenente le attività adatte ai bambini di questa fascia di età.

Attività

Potranno essere organizzate attività sportive, ludiche, educative, giochi di socializzazione sia all'interno che all'esterno (per es. nel giardino) della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Nella programmazione delle attività di cui sopra il Soggetto Proponente dovrà proporre giochi ed iniziative adeguate all'età dei bambini partecipanti. Non dovranno essere effettuati giochi ed iniziative che, per il loro svolgimento, creino situazioni di pericolo sia fisico che psicologico ai bambini partecipanti.

Potranno essere previste uscite sul territorio da garantire con mezzo di trasporto a carico della Ditta.



Materiale per attività

Sarà a carico della Ditta il costo dell'acquisto del materiale didattico e igienico-sanitario per le attività previste dal programma. Il materiale di pronto soccorso deve essere conservato in sede e deve essere assegnato anche ai gruppi in occasione delle uscite nella misura di almeno una dotazione per gruppo. Il materiale utilizzato nello svolgimento delle attività deve essere analiticamente descritto in apposita griglia contenente oggetto e quantità **e sarà oggetto di valutazione.**

Pulizia locali

Le pulizie dei locali utilizzati per il centro estivo saranno a carico della Ditta, compreso l'acquisto dei prodotti necessari.

Art. 5 – Personale

Le figure necessarie che il soggetto proponente dovrà garantire sono:

- N. 1 Coordinatore con esperienza di coordinamento di attività educative similari.
- Educatori in numero adeguato rispetto ai bambini, secondo la proporzione indicata all'art. 4 del presente capitolato.
- N. 1 inserviente per svolgimento pulizie

Il Coordinatore del Centro avrà le seguenti mansioni:

1. Responsabilità complessiva del Centro
2. Gestione dei problemi di carattere organizzativo
3. Referente/responsabile per i rapporti con l'Ufficio Pubblica Istruzione.
4. Riferimento per i genitori dei bambini, per tutti i problemi inerenti il servizio e partecipazione alle riunioni organizzative.
5. Dovrà curare l'istruttoria degli operatori previsti.
6. Dovrà partecipare alla stesura nel dettaglio del programma, nonché alle riunioni preliminari con i genitori degli iscritti.
7. Dovrà rapportarsi anche ai Servizi Sociali della Società della Salute della Valdinievole per quanto riguarda la verifica dei casi da loro segnalati e dei portatori di handicap.

Il Comune, con le modalità che riterrà opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio suddetto.

Art. 6 – Requisiti professionali del personale



Gli educatori ed il coordinatore che può essere uno degli stessi, dovranno possedere uno dei seguenti requisiti professionali:

- diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;
- diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- diploma di operatore dei servizi sociali;
- diploma di tecnico di servizi sociali;
- attestati di qualifica rilasciati dal sistema della Formazione Professionale per profili professionali attinenti ai servizi per la prima infanzia.

Il possesso di un altro diploma di scuola secondaria di secondo grado potrà essere valido se concorrerà uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- diploma di laurea in psicologia.

I nominativi ed il curriculum dei coordinatori devono essere comunicati alla presentazione dell'offerta e non potranno essere modificati se non per gravi motivi debitamente documentati.

Il soggetto proponente fornirà al Comune in sede di presentazione dell'offerta il numero di polizza assicurativa per il personale a carico del soggetto proponente stesso.

Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate e concordate nel rispetto della qualità richiesta, ciascuno nel ruolo assegnato.

Art. 7 - Servizi a cura del Comune

Saranno a carico del Comune:

- la struttura dove si svolgerà il Centro Estivo;
- le spese di luce, acqua, telefoniche;
- la merenda;
- la copertura assicurativa concernente gli infortuni per i ragazzi.

Saranno a carico della Cooperativa:

- le spese per l'assicurazione degli operatori e per la R.C.T.



Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'Appalto.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

- a) Il soggetto proponente è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio.
- b) Il soggetto proponente dovrà segnalare immediatamente e per iscritto agli Uffici Comunali tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- c) Il soggetto proponente è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni. E' tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati per l'espletamento e i compiti di cui al presente capitolato comprese le sostituzioni.
- d) Il personale che il soggetto proponente impiegherà nella gestione del servizio, dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. L'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione, si riserva il diritto di allontanare, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, l'operatore che non risponderà ai requisiti suddetti. In tal caso il soggetto proponente dovrà sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti indicati; dovrà provvedere alla sostituzione degli operatori anche in caso di loro assenza di malattia od altro.
- e) E' tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato.
- f) Le prestazioni d'opera del personale che il soggetto proponente utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- g) Il soggetto proponente dell'appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alla struttura che ospiterà il Centro Estivo, in conseguenza di un uso improprio della medesima e per danni arrecati dalla mancanza di un'accurata sorveglianza e controllo dei bambini.

Art. 9 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 81/08 e ss.mm.ii, prestando particolare attenzione alla specificità del servizio oggetto dell'appalto.



Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del DLgs 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Valore dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per i periodi dal 4 al 29 luglio 2022, dal 3 al 28 Luglio 2023 e dal 5 al 26 Luglio 2024, ammonta complessivamente ad € 60.000,00+ I.V.A. 5%. Il committente in fase di elaborazione del bando di gara definisce pari a zero l'importo degli oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

In caso di parziale non effettuazione del servizio l'importo di cui al comma precedente sarà soggetto a riduzione.

Art. 11- Sospensione del servizio

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso viene svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale ne darà informazione all'Impresa aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcun pretesa in merito.

Art. 12- Controlli e verifiche

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara. Per valutare complessivamente i livelli di qualità del progetto realizzato e gli eventuali scostamenti dallo standard prefissato, l'aggiudicatario presenta annualmente al termine dell'attività, un resoconto sintetico sulla qualità percepita del servizio da parte degli utenti/famiglie corredato da materiale di rilevazione.

Art. 13 – Revoca del servizio – ipotesi di risoluzione del contratto

L'affidamento del servizio potrà essere revocato in caso di dichiarazioni mendaci. L'affidamento del servizio può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune,



previa diffida all'adempimento entro congruo termine e senza che siano fornite appropriate giustificazioni, in caso: di gravi e reiterate inadempienze da parte del soggetto proponente tali da compromettere la funzionalità dell'intervento, di non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza, di inosservanza delle indicazioni operative date dal Comune.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del medesimo servizio.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile esterno del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii, e dal GDPR Regolamento UE 2016/679 per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

Art. 15- Modalità di pagamento - cessione del credito

Il prezzo di aggiudicazione del servizio dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto indicata all'art. 3.

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato ogni anno dopo l'effettuazione del servizio, previo controllo da parte del Responsabile del Servizio competente della regolarità delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture intestate al Comune di Monsummano Terme. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a



favore della Cooperativa e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L'eventuale cessione del credito, derivante dal presente appalto, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Art. 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'Impresa.

Art. 17 Penali

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di selezione, il Comune applicherà una penale per ogni evento/giorno di inadempimento da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dall'affidamento del servizio. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione. In tal caso dovrà essere provveduto al reintegro dell'importo della cauzione. La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito del quale, il Comune potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario.

Art. 18 – Controversie

Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Codice Civile.